



**STATUTO  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA  
PER L'OLANDA**

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

- 1) È costituita ad Amsterdam la "Camera di Commercio Italiana per l'Olanda" sotto forma di Associazione senza scopo di lucro secondo la legge olandese e con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970 n. 518.
- 2) La Camera mantiene la propria sede in Amsterdam. Il Consiglio Direttivo della Camera fissa il luogo dell'Ufficio centrale in Olanda, e ha facoltà di creare in Olanda rappresentanze e delegazioni camerale.

ATTRIBUZIONI CAMERALI

Art. 2

- 1) La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia e l'Olanda e la collaborazione tecnica ed economica fra imprenditori dei due Paesi, fornendo informazioni ed assistenza a tutti gli interessati e, in particolare, ai propri associati.
- 2) La Camera si prefigge di:
  - a) raccogliere sistematicamente in Italia e in Olanda le leggi, le disposizioni, gli usi e le consuetudini di natura economica, finanziaria, sociale, doganale e fiscale;
  - b) mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
  - c) fornire la più ampia collaborazione all'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia nelle questioni inerenti all'incremento dei rapporti economici fra Italia e Olanda;
  - d) eseguire gli incarichi che autorità ed enti italiani e olandesi possano affidarle in ordine a tale incremento;
  - e) fornire con celebrità ed esattezza informazioni sulla serietà e solvibilità di ditte, sulle leggi, le disposizioni ecc. Di cui al punto a), sull'andamento dei due mercati in generale e su determinati settori di essi e quindi sulla possibilità di collocamento di merci;

- f) procurare idonei agenti di commercio e rappresentanze di buone ditte autorizzate per il commercio di esportazione;
  - g) curare il recupero di crediti nonché la composizione amichevole e arbitrare di vertenze commerciali sorte tra ditte italiane olandesi;
  - h) procurare avvocati, consulenti, interpreti e traduttori;
  - i) dare la più larga assistenza possibile a coloro che si recano in uno dei due paesi per affari;
  - j) autenticare le firme dei propri soci;
  - k) vidimare fatture commerciali;
  - l) pubblicare un bollettino contenente il resoconto degli atti camerali e le notizie che possano interessare gli ambienti industriali, commerciali e finanziari dei due Paesi;
  - m) svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento di propri fini.
- 3) La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

#### SOCI E QUOTE SOCIALI

##### Art. 3

- 1) Possono essere soci della Camera i cittadini maggiorenni italiani, olandesi o di paesi terzi che esercitino l'agricoltura, il commercio, un'industria, un'impresa di servizi, un'arte o una professione libera, nonché le ditte, gli enti, gli istituti, le fondazioni, le associazioni, e le società italiane, olandesi e di paesi terzi operanti in Olanda o in Italia, purchè siano dedite alle stesse attività.
- 2) La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata all'Ufficio centrale della Camera.
- 3) La Camera ha soltanto soci effettivi che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.
- 4) Il socio che, sia con elargizioni straordinarie, sia con la sua assidua e fattiva collaborazione, contribuisca in misura rilevante allo sviluppo ed all'affermazione della Camera, potrà essere iscritto nella categoria dei soci benemeriti che sono dispensati dalla quota sociale.

##### Art. 4

- 1) Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene che comportino l'interdizione da uno o più diritti civili o uffici. Il socio a cui venga inflitta una tale pena deve essere radiato.

- 2) Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il socio moroso come specificato nell'art. 6 comma 4 e il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera.
- 3) La radiazione viene partecipata con i motivi all'interessato a mezzo lettera raccomandata. È ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro due mesi dalla notifica della delibera di radiazione. Durante questo termine, e fino alla decisione dell'Assemblea, il socio rimane sospeso.
- 4) Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà sospeso dalle attività camerali sino all'ottenimento del concordato o della riabilitazione.

#### Art. 5

L'associazione alla Camera è impegnativa per due anni e s'intende rinnovata di anno in anno se non disdetta con lettera raccomandata non più tardi del primo novembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione o dei susseguenti. Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata nell'anno seguente, salvo per quanto questa quota ecceda di più del 10% la quota sociale o preventiva ultimamente fissata e che il socio abbia disdetto la sua associazione entro un mese dalla comunicazione dell'aumento.

#### Art. 6

- 1) L'ammontare della quota sociale ed un preventivo per l'anno successivo vengono fissati di anno in anno dall'assemblea generale a seconda delle necessità di bilancio della camera e devono essere versati entro i termini stabiliti dall'assemblea e comunque entro il 1° gennaio dell'anno successivo. L'assemblea può fissare quote differenziali per categorie di soci.
- 2) La quota per il primo anno di associazione è dovuta all'atto di iscrizione e scadrà con il 31 dicembre dello stesso anno. La quota è ridotta alla metà se l'iscrizione a socio avviene nel secondo semestre dell'anno.
- 3) Trascorsi due mesi dalla scadenza della quota senza che il pagamento venga effettuato, il socio è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della camera finché non si sarà messo in regola.
- 4) Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, a norma dell'articolo 4, radiato dall'elenco dei soci se malgrado i richiami non provveda al versamento delle quote scadute. Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.
- 5) L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## ORGANI

### Art. 7

- 1) L'assemblea generale ordinaria dei soci si riunisce una volta l'anno, entro il primo semestre.
- 2) Essa è convocata dal Presidente o, in una sua vece, dal Vice-Presidente.
- 3) In via straordinaria il Presidente ha la facoltà di convocarla quando ritenga più opportuno.
- 4) Il Presidente é tenuto ad inviare ai soci entro 14 giorni una convocazione per un'assemblea entro 28 giorni dalla convocazione quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato ai soci per posta, per telefax, telex o telegramma in modo che I soci possano ricevere la convocazione almeno 8 gg. prima dell'assemblea. L'avviso indica luogo, giorno e ora dell'assemblea.
- 6) L'assemblea Generale dei soci:
  - a) Prende conoscenza delle relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei conti, discute e delibera in merito ad esse, al bilancio consuntivo e da scarico al consiglio per l'amministrazione dell'esercizio precedente;
  - b) Discute il bilancio preventivo;
  - c) Elegge, sospende e dimette I componenti del Consiglio Direttivo nonché I revisori dei conti;
  - d) Discute e delibera sulle aggiunte e modificazioni dello Statuto;
  - e) Decide sullo scioglimento della Camera.
- 7) L'assemblea generale é presieduta dal Presidente della Camera quando non ne assuma la presidenza il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana nei Paesi Bassi o un suo delegato.

### Art. 9

Le proposte dei soci debbono essere indirizzate alla Camera entro la fine dell'esercizio precedente, perchè possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea, dopo esame del consiglio.

### Art. 10

L'assemblea può validamente deliberare sugli argomenti enunciati nell'ordine del giorno, se oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, 5<sup>^</sup> comma all'ora fissata è presente almeno la Quinta parte dei soci. Non verificandosi quest'ultima condizione, l'assemblea si riunisce 15 minuti dopo l'ora della convocazione, e le deliberazioni che prende in tale seconda riunione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

#### Art. 11

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti sarà decisivo il voto del Presidente.
- 2) Per quanto riguarda però un'eventuale proposta di modifica dello Statuto o di scioglimento della Camera, la validità delle deliberazioni è subordinata alle disposizioni degli artt. 23 e 24 del presente statuto.
- 3) Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera. Un socio non può tuttavia rappresentare più di tre soci. Le deleghe, se sono in bianco o intestate a funzionari della Camera, vengono assegnate dalla Presidenza in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera, o da chi abbia fatto loro le veci.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 12

- 1) Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri non superiore a 15.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, due Vice-Presidenti e un Tesoriere.
- 3) Rappresentano legittimamente la Camera il Presidente, entrambi i vice-Presidenti ed il Tesoriere ciascuno disgiuntamente e senza restrizione.
- 4) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificatamente riservati alla Presidenza o all'Assemblea e provvede all'amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa. Dai libri sociali devono risultare ad ogni momento tutte le attività e passività della camera.
- 5) Nomina il Segretario Generale con le modalità previste dall'articolo 20.
- 6) Presenta all'Assemblea Generale ordinaria i bilanci preventivi, il bilancio consuntivo e il conto utili e oneri, con dettaglio delle attività e passività.
- 7) Il socio che abbia delegato nel consiglio un proprio funzionario potrà sempre presentare le sue dimissioni. In questo caso, che venga proposto o meno un altro funzionario in sostituzione, si rende vacante il posto.
- 8) Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo potrà provvedere all'integrazione, fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.

Art. 13

- 1) Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese e i motivi che le hanno determinate, qualora sfavorevoli.
- 2) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno; su altri argomenti soltanto se tutti i Consiglieri sono presenti o rappresentati e nessuno si oppone all'estensione dell'ordine.

Art. 14

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno. Comunque, a richiesta motivata e scritta di tre Consiglieri è tenuto a convocare entro 8 giorni il Consiglio per una riunione entro il termine di 15 giorni dalla convocazione.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempreché:
  - a) L'avviso di convocazione sia stato dato ai Consiglieri per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato almeno 7 gg. Prima, per le convocazioni ordinarie, e a 4 giorni prima per quelle straordinarie e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno; e
  - b) Sia presente o rappresentato almeno il 51% dei Consiglieri aventi voto deliberativo.
- 3) Trascorsi 15 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, quando non sia presente il numero necessario dei Consiglieri, il Presidente può convocare i presenti per una seconda riunione immediata e le deliberazioni che verranno in essa prese saranno valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
- 4) Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti deliberativi; in caso di parità decide il voto del Presidente.
- 6) Il Consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito a norma dell'articolo 12, ultimo comma.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere consegnate in un verbale, sottoscritto dai membri presenti del Consiglio stesso.

Art. 15

- 1) Il Consiglio provvede a inviare entro 30 gg. dall'adozione al Ministero del Commercio Estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

- a) Una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
- b) Una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corradati di una relazione dei Revisori dei Conti;
- c) Un elenco dei Soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- d) Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

#### Art. 16

- 1) Il Presidente rappresenta la Camera, presiede l'assemblea Generale dei soci, fermo quanto disposto dall'art. 8, e il Consiglio Direttivo, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
- 2) Dirige tutta l'attività della Camera, ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidarne a uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.
- 3) Ha la firma sociale che comunque, per gli atti a carattere amministrativo, non userà senza il visto del Segretario Generale, o qualora si tratti di delega a costui, del Vice-Presidente.
- 4) Fa registrare nel registro pubblico delle associazioni ad Amsterdam l'indirizzo dell'ufficio centrale della Camera, i nomi e la rappresentanza illimitata propri, dei Vice-Presidenti e del Tesoriere, nonché il rogito che contiene il testo olandese dello statuto.

#### Art. 17

- 1) I due Vice-Presidenti vengono nominati con qualifica di Vice-Presidente e di Secondo Vice-Presidente.
- 2) Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito. Si ritiene impedimento la situazione in cui potrebbero contrastare gli interessi del Presidente con quelli della Camera.
- 3) In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente il Secondo Vice-Presidente ne assume le funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

#### REVISORI DEI CONTI

#### Art. 18

I revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali ed il resoconto del Consiglio. Essi vengono nominati dall'Assemblea e non possono far parte del Consiglio. L'assemblea può autorizzarli a farsi assistere da un perito esterno, per conto della Camera. Devono informare l'assemblea mediante relazione scritta dei risultati della revisione compiuta.

#### TESORIERE

##### Art. 19

- 1) Il tesoriere controlla I fondi della Camera.
- 2) I fondi della Camera, con eccezione della Somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dal Tesoriere, vengono versati su conti bancari che devono essere intrattenuti presso banche prestabilite dalla presidenza.
- 3) Il tesoriere dispone di questi fondi nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio o sulla base di autorizzazione specifica del Consiglio, che deve risultare da delibera debitamente firmata.
- 4) In caso di impedimento il Tesoriere verrà sostituito dal Segretario Generale. Così nel caso di impedimento del Segretario Generale, lo sostituirà il tesoriere.

#### SEGRETARIO GENERALE.

##### Art. 20

- 1) La scelta del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero del Commercio Estero, su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri.
- 2) Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione di quelle dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Segretario Generale é il capo del personale retribuito dalla Camera e riceve gli ordini direttamente dalla Presidenza.
- 4) Firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera, che agli effetti della sua responsabilità riferisce almeno annualmente all'Assemblea Generale.
- 5) Il consiglio fissa le condizioni dell'assunzione del Segretario Generale, il quale dovrà comunicare preventivamente al Consiglio quali siano le eventuali altre funzioni che abbia assunto o che intenda assumere.

#### DISPOSIZIONI VARIE.

##### Art. 21

Il Capo della Rappresentanza Diplomatica italiana nei Paesi Bassi, nonché il titolare dell'Ufficio Commerciale della rappresentanza stessa e il console Generale d'Italia ad Amsterdam, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, al quale intervengono con diritto di voto consultivo. Del pari essi

intervengono alle Assemblee generali dei soci. Il direttore dell'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio Estero di Amsterdam é invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio e dei soci.

#### Art. 22

- 1) Il Consiglio Fissa un regolamento interno, per regolare le competenze ed il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
- 2) Ogni indirizzo ad un organo della Camera può essere validamente inviato all'ufficio.

#### Art. 23

- 1) Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci con l'avviso di convocazione. Inoltre le proposte di modifiche o aggiunte, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza da almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea in materia di modifiche o aggiunte, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza da almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.
- 3) Il Presidente farà tradurre in olandese lo Statuto e le modifiche o aggiunte, elevando a rogito la sua traduzione, la quale verrà poi registrata e sarà vincolante per la camera nei confronti di terzi.

#### SCIoglimento DELLA CAMERA.

#### Art.24

- 1) La durata dell'associazione é illimitata.
- 2) L'assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la sua deliberazione venga presa a maggioranza da almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea nomina I liquidatori e delibera la destinazione dell'eventuale saldo della liquidazione.
- 3) Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione olandese.